

Ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente – Istruzioni operative

22 Luglio 2009

Si fa seguito alla precedente [comunicazione del 25 giugno](#) u.s., per segnalare che l'Inps, superata la fase di acquisizione delle domande giacenti, ha reso noti gli aspetti operativi concernenti la gestione a regime degli ammortizzatori sociali in deroga.

In particolare, l'allegato messaggio n. 16358/09, nel richiamare il decreto interministeriale n. 46449/09 relativo alla copertura della quota di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga a carico del Fondo nazionale, ha evidenziato gli aspetti concernenti i comportamenti che le imprese sono tenute ad osservare allorché le medesime siano localizzate in un'unica Regione o siano plurilocalizzate.

Con riferimento alle integrazioni salariali in deroga per imprese localizzate in un'unica Regione, queste dovranno presentare l'istanza alla Regione, o nelle Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla Direzione Regionale del Lavoro, o nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle rispettive Direzioni Provinciali del Lavoro, che sono tenute a decidere sulle domande, adottando un provvedimento autorizzativo.

L'impresa può presentare la domanda IG 15/Deroga per ogni unità produttiva interessata direttamente all'Inps oppure per il tramite della Regione.

Per le domande presentate dal 1° maggio 2009, il decreto interministeriale sopra richiamato prevede una copertura finanziaria pari al 70% dell'indennità e l'intera contribuzione figurativa. La restante quota, pari al 30% dell'indennità, è posta a carico delle risorse economiche del Fondo Sociale Europeo, di cui ai programmi operativi regionali della Regione ove ha sede l'unità produttiva.

Con riferimento alle imprese plurilocalizzate, queste dovranno presentare l'istanza di intervento in deroga al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione che, in caso di ammissione all'intervento, provvederà ad emanare un decreto interministeriale.

Anche in tale circostanza, per le domande presentate dal 1° maggio 2009, il decreto interministeriale n. 46449/09 prevede una copertura finanziaria pari al 70% dell'indennità e l'intera contribuzione figurativa. La restante quota, pari al 30% dell'indennità, è posta a carico delle risorse economiche del Fondo Sociale Europeo di cui ai programmi operativi regionali della Regione ove ha sede ciascuna unità produttiva.

Si evidenzia, al riguardo, che la presenza di un unico decreto ministeriale autorizzativo impone, comunque, all'impresa di presentare all'Inps tanti modelli IG15/Deroga per quante sono le unità produttive interessate.

Nel caso in cui l'azienda non richieda l'anticipazione del trattamento, dovrà essere indicato il numero del decreto interministeriale di concessione dell'intervento; diversamente, nel caso di richiesta di anticipazione, in attesa del provvedimento autorizzativo, l'acquisizione del modello IG15/Deroga prevede l'inserimento del numero convenzionale 04 nel campo "numero decreto", la data convenzionale 26/05/2009 nel campo "data decreto" e, infine, il codice 670 nel campo "emesso per".

Relativamente alla dichiarazione di disponibilità, questa deve essere resa e firmata dal lavoratore all'impresa, utilizzando il modello DID-COD.SR105.

La conservazione di tali modelli a cura del datore di lavoro deve essere dichiarata nel modello IG15/Deroga, a cui va allegato l'elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento integrativo.

3242-Messaggio Inps del 20 luglio 2009.pdf [Apri](#)